ANTONIETTA
CRISUCCI
Data firma da PC:
2024-01-08 17:10:05 (UTC)
Data scadenza certificato:
2026-09-27 00:00:00 (UTC)
Organizzazione CA:
InfoCert S.p.A.
"Halley Informatica" SRL

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 65 del 21-12-2023

Oggetto: ***MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO***

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di dicembre nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore
10:18, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed in seduta pubblica. La pubblicità della seduta è assicurata tramite streaming. La presidenza della seduta è assunta dall'Avv. RECCHIUTI GABRIELLA in qualità di PRESIDENTE, partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Antonietta Crisucci.

Risultano presenti al punto in oggetto :

NUGNES MARIO	P	PAVONE ENIO	A
DI GIROLAMO SABATINO	P	VANNUCCI VALENTINA	P
GINOBLE TERESA	P	IEZZI TORIELLA	P
CIANCAIONE ROSARIA	A	ADDAZII VINCENZO	P
RECCHIUTI GABRIELLA	P	DI FELICE SIMONA	P
DI GIUSEPPE FRANCESCO	P	ACETO CHRISTIAN GABRIELE	P
CHIAROBELLI DARIO	P	BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE	A
DE NIGRIS PAOLO	P	MASTRILLI LORENA	P
PETRINI NICOLA	P		

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]
In carica compreso il Sindaco n.[17]

Presenti n. [14]
Assenti n. [3]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

In apertura di seduta presenti n. 14 Consiglieri, compresa il Consigliere Mastrilli in collegamento da remoto a norma del regolamento per lo svolgimento delle seduta degli Organi del Comune di Roseto degli Abruzzi in modalità telematica, approvata con Deliberazione di C.C. n. 30 del 13.5.2022.

Assenti n. 3 Consiglieri: (Ciancaione, Pavone e Bellachioma).

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente per oggetto "*Modifica Regolamento imposta di soggiorno ".*

Relaziona la proposta di delibera l'Assessore D'Elpidio.

Si apre il dibattito con l'intervento del Consigliere Di Girolamo.

Entra in aula, alle ore 10,26, il Consigliere Pavone (Presenti n. 15 Consiglieri).

Interviene nel dibattito il Consigliere Pavone.

Alle ore 10,47 entra in aula il Consigliere Ciancaione (Presenti n. 16 Consiglieri).

Seguono gli interventi dei Consiglieri Petrini, Mastrilli, Ginoble, Aceto, Di Felice e Di Giuseppe.

Il Presidente da la parola all'Assessore D'Elpidio.

Interviene l'Assessore D'Elpidio per fornire chiarimenti resisi necessari a seguito del dibattito.

Seguono le repliche dei Consiglieri Di Girolamo, Pavone, Di Giuseppe, Ciancaione, Petrini e Ginoble.

A chiusura del dibattito interviene il Sindaco.

Alle ore 12,31, esce dall'aula il Consigliere Di Giuseppe (Presenti n. 15 Consiglieri).

Il Presidente da la parola per le dichiarazioni di voto.

Interviene per la dichiarazione di voto il Consigliere Ciancaione.

Alle ore 12:32 esce il Consigliere Ginoble (Presenti n. 14 Consiglieri).

Per la dichiarazione di voto interviene il Consigliere Petrini annunciando il suo voto negativo.

La relazione dell'Assessore D'Elpidio, gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto sono integralmente trascritti nel resoconto di seduta allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 27.3.2019 avente ad oggetto: "Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 29.03.2023 con la quale si modifica il regolamento dell'imposta di soggiorno per l'annualità 2023 ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.L. n. 23/2011;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito applicando l'imposta sull'intero arco temporale annuale, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Preso atto dell'adesione del Comune di Roseto degli Abruzzi al protocollo d'intesa sottoscritto dall' ATS costituito dalle 7 sorelle del litorale teramano che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di soggiorno sull'intero arco annuale e differenziazione di tariffe con aliquote uguali per tutti e 7 i Comuni aderenti;

Considerato che l'amministrazione comunale ha intenzione di:

1) **modificare il periodo di applicazione dell'imposta** di soggiorno per l'anno 2024 a far data dal primo gennaio e fino al 31 dicembre;
2) applicare l'imposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di n. 10 consecutivi con tariffe differenziate;

3) introdurre/ **modificare le esenzioni** dal pagamento dell'imposta come di seguito indicate:

a. I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
b. Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;
c. I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
d. Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
e. i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
h. I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;
l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;
m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Roseto degli Abruzzi;
n. Iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Roseto degli Abruzzi;
L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge.

4) **introdurre** all'Art. 6 **le riduzioni**:
- Nei campeggi: Camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo a forfait 80 €;
- Nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%;

5) modificare la comunicazione relativa al soggiorno che il gestore deve fornire al Comune di Roseto degli Abruzzi mediante il portale entro sette giorni dalla data di arrivo;
6) **introdurre** all'Art. 15 le **Clausole di Salvaguardia**.

Ritenuto opportuno:

- modificare nel presente testo regolamentare le indicazioni contenute nell'art. 2, comma 2 relative al periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno che varia da " …. nel periodo tra il primo aprile ed il 31 ottobre di ogni anno." a " …. nel periodo tra il primo gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.";
- specificare all' art. 2 comma 3 che "l'imposta si applica per ogni pernottamento, fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi, con tariffe differenziate"
- sostituire l'art. 5:

Art. 5 Esenzioni

"1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b. i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3 con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
c. i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
d. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
e. gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman;
f. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e pubblica sicurezza ,come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
g. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica ad un accompagnatore ogni quindici minori."

Con:

"1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a. I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
b. Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;
c. I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
d. Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
e. i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
h. I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18

Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;

k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;
l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;
m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Roseto degli Abruzzi;
n. Iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Roseto degli Abruzzi;

L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge."

- introdurre le riduzioni:

Art. 6 " riduzioni"

"1. Nei campeggi: Camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo a forfait 80 €;
2. Nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%";

- modificare nel presente testo regolamentare le indicazioni contenute nell'art. 7, comma 6 relative al periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno che varia da " …. Entro sette giorni dalla partenza." a " …. Entro sette giorni dalla data di arrivo.";

- introdurre ex novo l'articolo "clausole di salvaguardia":

Art. 15 Clausole di Salvaguardia

Ogni modifica del regolamento e/o delle tariffe dell'imposta di soggiorno è subordinata al rilascio di un parere obbligatorio non vincolante emesso dalla riunione dei rappresentanti dai comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.

- Rinumerare a seguito delle sopramenzionate modifiche il regolamento di cui all'allegato A);

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella*

competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"… A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale …";*

Sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 di cui in narrativa;

Visto il verbale del 30/10/2023 del Tavolo del Turismo del Comune di Roseto, che si allega alla presente parte integrante;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 23/11/2023 prot. n. 50300, Verbale n. 36 del 23/11/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera consiliare.

Il Vice Segretario procede con l'appello nominale per la votazione:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri assenti n. 3 (Ginoble, Di Giuseppe e Bellachioma)
Consiglieri astenuti 2 (Di Girolamo e Ciancaione)
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri contrari n. 1 (Petrini)
Consiglieri favorevoli n. 11
Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento dell'imposta di soggiorno approvato con atto di C.C. n. 17 del 27/03/2019, successivamente modificato con atto di CC n. 10/2023 e precisamente:
 - **modificare il periodo di applicazione dell'imposta** di soggiorno per l'anno 2024 a far data dal primo gennaio e fino al 31 dicembre;
 - applicare l'imposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di n. 10 consecutivi con tariffe differenziate;
 - introdurre/ **modificare le esenzioni dal pagamento** dell'imposta come di seguito indicate:

a. I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
b. Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;
c. I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
d. Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
e. i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
h. I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;
l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;
m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Roseto degli Abruzzi;
n. Iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Roseto degli Abruzzi;

L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge.

- **introdurre all'Art. 6 le riduzioni**:
 Nei campeggi: Camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo a forfait 80 €;
 Nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%;
- **modificare la comunicazione** relativa al soggiorno che il gestore deve fornire al Comune di Roseto degli Abruzzi mediante il portale entro sette giorni dalla data di arrivo;
- **introdurre all'Art. 15 le Clausole di Salvaguardia**:
 Ogni modifica del regolamento e/o delle tariffe dell'imposta di soggiorno è subordinata al rilascio di un parere obbligatorio non vincolante emesso dalla riunione dei rappresentanti dai comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.

2. di allegare alla presente, sotto la lettera A), il Regolamento dell'imposta di soggiorno contenente le richiamate modifiche e le integrazioni numerato dall'art. 1 all'art.16;
3. di dare atto che il Regolamento comunale così come modificato **sarà applicato** dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel portale del federalismo fiscale per anno 2024 (**dal 1 febbraio 2024**);
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 "… *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno […]* ***hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.*** *Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale* …";

Inoltre ,stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la novellata disciplina regolamentare,

Il Presidente del Consiglio mette i voti l'immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano.

In esito alla votazione per alzata di seguito riportata

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri assenti n. 3 (Ginoble, Di Giuseppe e Bellachioma)

Consiglieri astenuti 2 (Di Girolamo e Ciancaione)

Consiglieri votanti n. 12

Consiglieri contrari n. 1 (Petrini)

Consiglieri favorevoli n. 11

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Esce dall'aula il Consigliere Ciancaione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Avv. RECCHIUTI GABRIELLA

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonietta Crisucci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 21-12-2023:

IL VICESEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. Antonietta Crisucci

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n, 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio, omesso il resoconto di seduta allegato al solo originale ai sensi dell'art 10, comma 6 dello Statuto Comunale.

Roseto degli Abruzzi, il 05-01-2024

Il VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonietta Crisucci

Allegato A)

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

del Comune di Roseto degli Abruzzi

INDICE

Art. 1) Oggetto del Regolamento

Art. 2) Istituzione e presupposto dell'Imposta

Art. 3) Soggetto attivo, soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 4) Misura dell'Imposta

Art. 5) Esenzioni

Art. 6) Riduzioni

Art. 7) Obblighi dei gestori della struttura ricettiva

Art. 7-bis) Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

Art. 8) Versamenti dell'imposta

Art. 9) Controllo e accertamento d'imposta

Art. 10) Sanzioni

Art. 11) Riscossione coattiva

Art. 12) Rimborsi

Art. 13) Contenzioso

Art. 14) Tavolo di Concertazione

Art. 15) Clausole di Salvaguardia

Art. 16) Funzionario Responsabile dell'imposta

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e tutte le strutture ricettive indicate nel comma 3 del successivo art. 2.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Roseto degli Abruzzi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, della manutenzione, ristrutturazione, adeguamento delle strutture pubbliche e dei servizi destinati alla fruizione turistica, alla fruizione e al recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe su base annuale decorre dal 1 giugno 2019, viene applicata per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il primo gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
3. L'imposta si applica per ogni pernottamento fino ad un massimo di 10 consecutivi, con tariffe differenziate. in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera (Hotel, Alberghi e Pensioni) ed extralberghiera (Case per Ferie, ostelli, Esercizi di Affittacamere, Case ed Appartamenti per Vacanze, Residence, Campeggi e Villaggi Turistici, Appartamenti Mobiliati per Uso Turistico, Residence di Campagna, Alloggi agrituristici e Bed & Breakfast) nonché degli immobili destinati alla locazione, anche in forma "breve", di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, gestiti anche in maniera non imprenditoriale (Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere), ubicati nel territorio di Roseto degli Abruzzi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

5. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa.

Art. 3 Soggetto attivo, soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto Attivo dell'Imposta è il Comune di Roseto degli Abruzzi.

2. Soggetto Passivo all'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Roseto degli Abruzzi.

3. È assimilato al residente e pertanto escluso dall'imposta, il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Roseto degli Abruzzi che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva.

4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Roseto degli Abruzzi.

5. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19.5.2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra periodi dell'anno e tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi ed i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

3. Il Comune di Roseto degli Abruzzi comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
a. I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
b. Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;
c. I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
d. Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
e. i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
h. I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;
l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;

m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Roseto degli Abruzzi;
n. Iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Roseto degli Abruzzi;

L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge.

Art. 6 Riduzioni

1. Nei campeggi: Camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo a forfait 80 €;
2. Nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%;

Art. 7 Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 3 c.5 ubicate nel Comune di Roseto degli Abruzzi, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .

2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare.

3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo n. 5

5. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.

6. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Roseto degli Abruzzi, entro sette giorni dalla data di arrivo:

- Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- Il relativo periodo di permanenza;
- Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- L'imposta dovuta;
- Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

7. I gestori sono obbligati a versare mensilmente al Comune le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente. Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui al precedente comma 6.

8. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi il periodo di chiusura.

9. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1- ter, del D.lgs n.23/2011.

10. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul mo- dello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

11. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.

12. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.

13. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

14. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7-bis Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (*soggetti responsabili del pagamento dell'imposta*)

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale all'art. 6.

Art. 8 Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Roseto degli Abruzzi.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Roseto degli Abruzzi le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del mese di riferimento, secondo le modalità indicate all'art 6 comma 7 del presente regolamento. Il versamento può essere effettuato:
 - Mediante pagamento tramite il sistema bancario, con accredito sul conto di tesoreria Comunale IBAN n. IT92C 05424 04297 000051009002;
 - tramite il nodo di pagamento Pago Pa

Art. 9 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui al precedente art. 6.

2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può:
 a. invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 b. inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 c. richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii.

5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 9, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13- quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. .

Art. 10 Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 c. 5 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.

2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3 c.5, del presente regolamento, si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazioni della sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 c.5, del presente regolamento, in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 c.5, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 c.5, del presente regolamento, in caso di omessa esposizione del codice identificativo di struttura, di cui all'art. 6, commi 10 e 11, sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 28 gennaio 2020, n. 3 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 c.5, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente

Art. 12 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Tavolo di concertazione

1. L'Amministrazione Comunale istituisce un Tavolo di Concertazione presieduto dal Sindaco o da Suo Delegato, e composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e delle associazioni dei commercianti, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 2, di decidere in particolare come investire la quota destinata alla promozione della Città e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, formulando eventuali proposte correttive.

Art. 15 Clausole di Salvaguardia

1. Ogni modifica del regolamento e/o delle tariffe dell'imposta di soggiorno è subordinata al rilascio di un parere obbligatorio non vincolante emesso dalla riunione dei rappresentanti dai comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.

Art.16 Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.